

XXXI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1929

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	Pag.		Pag.
Per il fidanzamento di S. A. R. il Principe Ereditario	1296	Disegno di legge (Presentazione):	
PRESIDENTE	1296	MUSSOLINI: Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito nazionale fascista	1305
Per l'esaltazione dei nuovi fasti italici	1297	— Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165	1305
PRESIDENTE	1297	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui si demandano al Ministero delle finanze tutte le attribuzioni deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca del lavoro	1305
Congedi	1297	— Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, numero 2617, relativo alla istituzione della Milizia della Strada	1305
Commemorazioni	1297	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri	1305
PRESIDENTE	1297	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica	1305
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	1298	— Fusione dell'Ente nazionale « Italica » nell'Istituto nazionale fascista di cultura	1305
Variazioni nel Ministero.	1298	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi	1305
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	1298		
Disegni di legge (Annunzio di presentazione).	1299		
Autorizzazione a procedere (Presentazione di domande)	1303		
Documenti (Annunzio di presentazione)	1303		
Commissioni (Completamento e ricostituzione)	1303		
PRESIDENTE	1303		
Dimissioni del deputato Belloni	1304		
PRESIDENTE	1304		
TURATI	1304		
Petizioni (Annunzio)	1304		
Omaggi (Annunzio)	1305		
Elezione di un Vice-Presidente, di un Questore e di un Segretario della Camera	1305-09		
Sorteggio degli Uffici	1310		
Convocazione degli Uffici	1312		
Disegni di legge (Discussione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 1379, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione	1312		
ROMANO RUGGERO	1312		
RONCORONI	1317		

Pag.	Pag.		
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre	1305	15 agosto 1929; 4°) Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo, il 9 maggio, e il secondo, il 9 agosto 1929, che prorogano, rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11, 24 luglio 1928; 5°) <i>Modus vivendi</i> di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 13 agosto 1929.	1306
— Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena	1305	BOTTAI: Riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni	1306
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera Nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale	1306	— Disposizioni concernenti l'impignorabilità e l'insequestrabilità degli stipendi e dei salari	1306
— Istituzione di una Regia Stazione Sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abbruttamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione	1306	— Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro	1306
GRANDI: Concessioni e privilegi da accordarsi all'Istituto internazionale di agricoltura, nonchè ai suoi funzionari e ai delegati degli Stati membri dell'Istituto stesso	1306	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano	1306
— Approvazione della convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927	1306	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria	1306
— Approvazione della Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione di salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua II Sessione (30 maggio-16 giugno 1928)	1306	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1492, portante norme per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina	1306
— Approvazione della Convenzione relativa al risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre 19 novembre 1921	1306	DE BONO: Aumento di un ufficiale nell'organico degli ufficiali in servizio presso il Ministero delle colonie	1306
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1°) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2°) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3°) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del		ACERBO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti	1307
		— Facoltà al Regio Governo di determinare con Decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse	1307
		— Definizione delle controversie in materia di usi civici	1307
		— Disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili	1307
		— Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri	1307
		— Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini	1307

Pag.	Pag.
<p>ACERBO: Concessione di contributi e premi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e per il dissodamento mediante detti apparecchi o mediante esplosivi</p>	<p>MOSCONI: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 14 marzo 1929, n. 298, e 6 novembre 1929, n. 1906, relativi al trattamento doganale dello jodio e dei prodotti derivati</p>
1307	1308
<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1929, n. 1442, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1929, n. 1442, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione</p>
1307	1308
<p>— Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia di alcune zone barenose nel delta del Brenta</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello</p>
1307	1308
<p>GAZZERA: Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1662, che modifica il regime doganale del bromo e dei prodotti bromici</p>
1307	1308
<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modificazioni al Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, che detta norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti al Regio esercito</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi</p>
1307	1308
<p>— Provvedimenti vari inerenti ai quadri del Regio esercito</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1769, che concede l'esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati</p>
1307	1308
<p>— Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie</p>
1307	1308
<p>SIRIANNI: Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina</p>	<p>— Modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e di successione</p>
1307	1308
<p>BALBO: Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato brasiliano e di una navicella del dirigibile <i>Norge</i> alla Società geografica italiana</p>	<p>— Regime tributario per i contratti tra lo Stato e i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione</p>
1307	1308
<p>— Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica</p>	<p>— Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni</p>
1307	1308
<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30</p>	<p>— Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette</p>
1308	1308
<p>ROCCO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie</p>	<p>— Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla fabbrica di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario vescovile</p>
1308	1308
	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche</p>
	1308

	<i>Pag.</i>
MOSCONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, riguardante agevolazioni fiscali all'alcool di vino destinato alla preparazione del cognac ed alla fabbricazione dell'aceto.	1308
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati	1308
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva	1308
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930	1308
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta del castello medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli	1308
— Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori	1308
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dello Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi Istituti di credito	1309
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia	1309
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli	1309
— Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilanci e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo	1309
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.	1309
Interrogazioni (Presentazione)	1321

La seduta comincia alle 16.

ALDI-MAI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 giugno ultimo scorso.

(È approvato).

Per il fidanzamento di S. A. R. il Principe Ereditario.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — Il Capo del Governo, i ministri e i deputati si alzano — Segni di viva attenzione*). Onorevoli camerati, durante le vacanze parlamentari un fausto annuncio ha portato letizia e speranza al popolo italiano. S. A. R. il Principe di Piemonte, ottenuto il consenso di S. M. il Re, si è fidanzato ad una erudita e leggiadra Principessa Reale, Donna Maria José del Belgio.

Per questa promessa l'amicizia del Belgio e dell'Italia, intima già durante la guerra, diventa ancor più stretta. Le due Nazioni, che Dio ha premiato con la stessa vittoria, considerano il rito che sarà celebrato fra pochi mesi come la migliore consacrazione del loro sentimento scambievolmente.

Questa Camera, legittima erede di quella Vittoria, rinnova l'espressione della propria esultanza alle Loro Maestà il Re e la Regina ed agli Augusti Sposi, e fonda sopra i ricordi di un passato glorioso il presagio di un prospero avvenire. (*Vivissimi generali, prolungati applausi, cui si associano anche le tribune*).

Il Fascismo ha liberato la devozione alla Monarchia dagli orpelli e dalle menzogne convenzionali. Quanto più sinceri, tanto più i nostri voti saranno apprezzati dalla Famiglia Reale e da quel Re che ha diviso con noi i rischi ed il fecondo tormento della trincea. (*Vivissimi generali applausi — Grida di: Viva il Re!*).

Le accoglienze tributate nel Belgio al nostro Principe Reale ci hanno lusingati e commossi. Le ha rese più spontanee e più generali un orrendo tentativo che avrebbe potuto tramutare in funebre inno la fanfara nuziale. Ma esso non è valso se non a dimostrare al Belgio e al mondo che un Savoia non muta atteggiamento, nè tronca il discorso, nè sospende l'adempimento del suo dovere perchè un delinquente armato dai vili spara contro di Lui! (*Vivissimi generali applausi*).

Umberto di Savoia con la sua ammirabile freddezza si è dimostrato degno di comandare un giorno i soldati d'Italia, e la Camera Fa-

scista nel nome del Paese Lo ringrazia per la certezza donata così ad ogni cuore italiano. (*Vivissimi applausi — Grida di: Viva il Principe di Piemonte!*).

Per l'esaltazione dei nuovi fasti italici.

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, la sosta dei nostri lavori mi ha consentito di decorare quest'Aula di alcune epigrafi delle quali non vi sfuggirà il significato.

Era strano che tra gli eventi commemorati accanto alla grande figurazione del Calandra mancasse la guerra e mancasse la Marcia su Roma. Sono certo di avere interpretato il vostro pensiero e il vostro desiderio colmando queste lacune. Mi è sembrato necessario ricordare la guerra dal suo proemio virtuoso al suo glorioso epilogo. Fra le due date corre tutto quel ciclo di eroismi e di vicende da cui fu forgiata l'anima della Patria, l'unità politica della Patria.

Noi, che prima del 24 maggio fummo tra coloro che si assunsero senza tremare la responsabilità di bandire l'intervento dell'Italia nel conflitto mondiale, possiamo oggi con tranquilla chiarezza e con orgoglio constatare che la guerra ci ha dato la coscienza del nostro valore e della necessità dell'impero, e che l'ingiustizia di trattati e le delusioni della pace non hanno potuto menomare questa nostra conquista morale. (*Vivi applausi*).

E quando, dopo la vittoria, si diffusero nell'organismo nazionale pericolosi veleni, fu un Reduce che, con pronta audacia chirurgica, contrastò il passo ad ogni manifestazione morbosa, e sulle rovine di un regime incapace fondò la costruzione quadrata dello Stato Fascista. (*Vivissimi generali prolungati applausi, ai quali si associano le tribune. Grida di: Viva il Duce!*).

Perciò la Marcia su Roma figura sullo stesso scudo con la guerra per significare l'intima e perfetta connessione esistente fra le due vittorie.

Seguendo e completando questo aggiornamento, era anche naturale che, accanto ai plebisciti del Risorgimento, che documentano la volontà unitaria del popolo italiano, fosse scolpito il plebiscito fascista che ne documenta la volontà di grandezza e che costituisce il nostro titolo di nobiltà, onorevoli camerati.

Il plebiscito del 24 marzo non è stato soltanto una solenne ratifica delle riforme attuate ed una evidente approvazione dei propositi annunciati dal Regime; ma anche la

prova d'una concordia civica, sostanziale ed operosa, che forse non ha precedenti nella storia.

È stato dunque un fatto di eccezionale importanza, che chiude un ciclo di attività rivoluzionaria ed un altro ne apre che ha tutto il valore di un successo definitivo, e che perciò poteva e doveva essere registrato tra i grandi avvenimenti della Nazione.

Onorevoli camerati, inscrivendo queste date e queste cifre fra i fasti italici sono certo anche di avere interpretato il pensiero ed il desiderio del Capo del Governo. Egli ci ha insegnato che esse non rappresentano mète, ma pietre miliari del cammino sul quale Egli guida la Patria. Noi sappiamo che il suo compito è lungi dall'essere finito. Per fortuna le pareti di quest'aula hanno spazio sufficiente per registrare molte altre Sue imprese e molte vittorie. Prepariamoci a seguirlo, con la devozione che Egli da lunghi anni ha riconosciuto in noi, e con fede testarda nel Suo genio e nei destini d'Italia. (*Vivi generali prolungati reiterati applausi*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Berta, di giorni 8; Restivo, di 2; Catalani, di 3; Tumedei, di 2; Varzi, di 1; Monastra, di 3; Troilo, di 2; per motivi di salute gli onorevoli: Orano, di giorni 8; Ferri, di 50; Manaresi, di 10; Josa, di 15; Ardissona, di 60; Bisi, di 3; Bennati, di 15; Perrone, di 8; Mazzucotelli, di 8; Cacciari, di 8; Bianchini, di 3; De la Penne, di 7; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Ciarlantini, di giorni 30; Valery, di 120; Tredici, di 5; Rossi Amilcare, di 3; Mazzini, di 15; Cariolato, di 3; Miori, di 6; Caldieri, di 10; Brunelli, di 3; Biancardi, di 2; Sirca, di 5; Ascione, di 3.

(*Sono concessi*).

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli camerati! Due perdite dolorose hanno colpito la Camera Fascista nei brevi mesi scorsi dalla sua costituzione: i camerati Radio de Radiis e Colucci, che abbiamo salutato, ancor fervidi di vita, sul finire del primo periodo dei lavori parlamentari, non sono più oggi tra noi.

Con animo rattristato ricordo di loro l'immatura lacrimata scomparsa.

Carlo Tommaso Radio De Radiis, moriva la sera del 20 agosto scorso in una clinica di

Gries presso Bolzano, fra il compianto vivissimo della popolazione atesina.

Era nato a Vienna, d'antica e nobile stirpe friulana.

Aveva militato nello Stato Maggiore austriaco, ma, dopo la guerra, la realtà della Italia nuova l'aveva attratto ed alla seconda Patria s'era lealmente e fervidamente votato.

Erede di una ricca sostanza terriera aveva a questa dedicato le più vigili cure e dei suoi possedimenti in Cermes presso Lana aveva costituito invidiabili modelli di colture industrializzate.

Per l'incremento economico della regione aveva inoltre continuamente prestato aiuto e saggio consiglio.

Di spirito elevato e colto, largo e munificente, seppe circondarsi di generale stima, di simpatia e di riconoscenza.

Le elezioni plebiscitarie lo recarono in mezzo a noi, primo ed autorevole rappresentante della popolazione alto-atesina nella Camera Fascista.

Rammento il nobile discorso che Egli pronunciò in sede di discussione del bilancio delle corporazioni: l'asserzione della fede nei nuovi ordinamenti, la proclamata fierezza del dovere assolto, servendo il Regime, vibrano ancora con eco commossa nei nostri cuori.

Inchiniamoci reverenti alla memoria del camerata Radio De Radiis. Egli era, di noi, fra i migliori.

Leonida Colucci nato nel 1880 a Taranto vi chiudeva l'ancor giovane vita il 30 agosto scorso, rapito da male inesorabile. Egli appartenne alla schiera dei generosi, che l'attività politica considerano una milizia severa e mezzo di elevazione sociale e morale.

Entrato giovanissimo nell'arringo forense e nella vita pubblica, si fece presto notare per la solida preparazione e per la dirittura dei propositi; gli interessi della natia terra jonica lo ebbero difensore tenace e disinteressato.

Fu durante la guerra ufficiale di artiglieria. Fin dai primi tempi il Fascismo meridionale lo contò tra le file fedeli e fra gli organizzatori più tenaci.

Deputato già dalla passata Legislatura, partecipò attivamente ai lavori parlamentari, fu membro di importanti commissioni, autore di elaborate proposte di legge, pronunciò su vari argomenti applauditi discorsi.

Alla Camera Fascista, che lo circondava di unanime stima, e al servizio del Regime egli avrebbe potuto recare ancora un contributo prezioso, per l'ingegno aperto e

felice, per la colta sagacia, per l'entusiasmo convinto.

La sorte ci ha diviso troppo presto dal camerata amatissimo, ma noi non possiamo dimenticarlo, e nel desiderio di lui confondiamo il nostro vivo cordoglio con quello dei concittadini, che lo ebbero guida e animatore, con quello della famiglia, che lo ebbe capo esemplare.

Onorevoli camerati! Nel nostro nome è stato reso l'accorato tributo di onori agli eletti, che con immutato spirito piangiamo; vi propongo di rinnovare alle famiglie, angosciate dal lutto recente, l'espressione della nostra partecipazione più viva al loro dolore. (*Vive approvazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Il Governo si associa alle parole di rimpianto pronunciate dal Presidente di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta di rinnovare le condoglianze della Camera alle famiglie degli Estinti.

(*È approvata*).

Variazioni nel Ministero.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ho l'onore di partecipare alla Camera, che con decreti del 12 settembre scorso, Sua Maestà il Re ha accettato, su mia proposta, le dimissioni rassegnate dall'On. Ing. Giuseppe Belluzzo, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica e quelle rassegnate dall'On. Prof. Alessandro Martelli, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro segretario di Stato per l'economia nazionale.

Con Decreti Reali della stessa data sono state, altresì, accettate, su mia proposta, le dimissioni rassegnate dall'On. Dott. Paolo Mattei-Gentili, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e quelle rassegnate dall'On. Prof. Pier Silverio Leicht, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.

Con Decreti Reali dello stesso giorno, su mia proposta, ed in base all'articolo 4 della legge sul Primo Ministro:

è stato istituito presso il Ministero delle corporazioni un secondo sottosegretariato di Stato;

è stata cambiata la denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella

di Ministero dell'educazione nazionale ed è stato istituito presso detto Ministero un sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile;

è stato trasformato il Ministero della economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è stato istituito presso questo Ministero un sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale.

Nella stessa data la Maestà Sua ha nominato, su mia proposta, ministri segretari di Stato:

per gli esteri, l'On. Avv. Dino Grandi, deputato al Parlamento;

per le colonie, l'On. Gen. Emilio De Bono, senatore del Regno;

per la guerra, il Gen. Pietro Gazzera;

per la marina, l'On. Amm. Giuseppe Sirianni, senatore del Regno;

per l'aeronautica, l'On. Gen. Italo Balbo, deputato al Parlamento;

per l'educazione nazionale, l'On. Prof. Balbino Giuliano, deputato al Parlamento;

per i lavori pubblici, l'On. Michele Bianchi, deputato al Parlamento;

per l'agricoltura e le foreste, l'On. Barone Prof. Giacomo Acerbo, deputato al Parlamento;

per le corporazioni, l'On. Dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento.

Hanno, inoltre, sotto la medesima data, cessato dalla carica di sottosegretario di Stato:

per gli esteri, l'On. Avv. Dino Grandi, deputato al Parlamento;

per l'interno, l'On. Michele Bianchi, deputato al Parlamento;

per le colonie, l'On. Gen. Emilio De Bono, deputato al Parlamento;

per la guerra, il Gen. Pietro Gazzera;

per la marina, l'On. Amm. Giuseppe Sirianni, senatore del Regno;

per l'aeronautica, l'On. Gen. Dott. Italo Balbo, deputato al Parlamento;

per l'economia nazionale, l'On. Dott. Guglielmo Josa e l'On. Dott. Alessandro Lessona, deputati al Parlamento;

per le comunicazioni, l'On. Raffaele Riccardi, deputato al Parlamento;

per le corporazioni, l'On. Dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento.

Con decreti Reali pure del 12 settembre scorso, su mia proposta, sono stati nominati sottosegretari di Stato:

per gli esteri, l'On. Avv. Amedeo Fani, deputato al Parlamento;

per l'interno, l'On. Leandro Arpinati, deputato al Parlamento;

per le colonie, l'On. Dott. Alessandro Lessona, deputato al Parlamento;

per la giustizia e gli affari di culto, l'On. Avv. Giuseppe Morelli, deputato al Parlamento;

per la guerra, l'On. Avv. Angelo Manaresi, deputato al Parlamento;

per la marina, l'On. Gen. Gioacchino Russo, senatore del Regno;

per l'aeronautica, l'On. Raffaello Riccardi, deputato al Parlamento;

per l'educazione nazionale, l'On. Prof. Salvatore Di Marzo, deputato al Parlamento;

per l'educazione fisica e giovanile, l'On. Renato Ricci, deputato al Parlamento;

per l'agricoltura e le foreste, l'On. Prof. Arturo Marescalchi, deputato al Parlamento;

per la bonifica integrale, l'On. Prof. Arrigo Serpieri, deputato al Parlamento;

per le comunicazioni, l'On. Avv. Ferdinando Pierazzi, deputato al Parlamento;

per le corporazioni, l'On. Dott. Guglielmo Josa e l'On. Trigona dei Marchesi di Canicarao Emanuele, deputati al Parlamento.

Successivamente, la Maestà Sua, con decreti del 9 corrente mese, su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'On. Dott. Guglielmo Josa, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per le corporazioni ed ha nominato, a tale carica, l'On. Avv. Edoardo Dino Alfieri, deputato al Parlamento.

Aggiungo che, fatta questa comunicazione di carattere protocollare, il Governo, a mio mezzo, desidera far sapere, come del resto è accaduto per tutti gli altri Governi precedenti del Regime, che non ama, anzi disdegna gli elogi insulsi, le sviolature fatue. Desidera, invece, la discussione schietta, aperta, obiettiva, intelligente, cioè fascista. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare che durante il periodo di aggiornamento delle sedute della Camera sono stati presentati, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, i seguenti disegni di legge:

Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato.

Disciplina del suono degli inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici (*Modificato dal Senato*) (237-B) (5 luglio 1929).

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (276) (11 settembre 1929).

Dal Ministro degli affari esteri.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 991, che autorizza il Governo del Re a cedere in dono alla Svizzera alcuni manoscritti di Alberto Haller posseduti dalle biblioteche nazionali di Milano e Universitaria di Pavia (251) (24 giugno 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254, che approva la proroga al 1° dicembre 1929 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 31 maggio 1929 (286) (15 ottobre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311 che dà esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati in Torino fra l'Italia e la Repubblica Francese il 10 marzo 1929 (305) (13 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesso concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929 (306) (13 novembre 1929).

Approvazione dei seguenti Atti internazionali fra l'Italia e la Repubblica Turca: a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata in Roma il 10 agosto 1926 (309) (15 novembre 1929).

Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1926 (310) (15 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 19 febbraio 1925 (319) (18 novembre 1929).

Dal Ministro dell'interno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il conferimento al Commissario straordinario per la provincia di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (252) (5 luglio 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al Comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (253) (9 luglio 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e dei servizi e la dispensa del personale (258) (12 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1405, recante proroga dei poteri straordinari concessi al Presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (259) (14 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1422, recante il conferimento al podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente (265) (23 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (266) (23 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (267) (23 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze di acqua in alcuni comuni del Lazio (277) (2 ottobre 1929).

Abrogazione dell'articolo 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 6 novembre 1926 n. 1848 (289) (23 ottobre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, che conferisce al comune di Catania poteri straordinari

per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (301) (12 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1850, che conferisce all'Amministrazione provinciale di Parma poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (302) (12 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferisce al comune di Rovigo poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (303) (12 novembre 1929).

Dal Ministro delle colonie.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, riflettente la modifica dell'articolo 10 della legge organica per la Tripolitania e la Cirenaica (278) (4 ottobre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisisa (279) (4 ottobre 1929).

Dal Ministro della giustizia e degli affari di culto.

Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, 1202, concernente la seconda prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-1929 (269) (4 settembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1357, contenente disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli aiutanti di cancelleria (270) (4 settembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438 concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le iscrizioni dei matrimoni religiosi (271) (6 settembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1756, riguardante la istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura nell'ex comune di Boscotrecase (299) (9 novembre 1929).

Dal Ministro delle finanze.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente

l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea (254) (12 luglio 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette (255) (2 agosto 1929).

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici, di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27 (264) (22 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436 concernente l'assegnazione di una pensione alla madre del Prof. Finn Malgreem (272) (10 settembre 1929).

Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato; invalido di guerra (281) (8 ottobre 1929).

Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi cagionata, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente della Amministrazione delle poste e dei telegrafi (288) (19 ottobre 1929).

Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 (294) (5 novembre 1929).

Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale. (295) (7 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, riguardante l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede. (297) (9 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico-Vetriolo (298) (9 novembre 1929).

Cessione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia Agricola di San Martino delle Scale, in Palermo (313) (16 novembre 1929).

Dal Ministro della guerra.

Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del corpo d'armata di Udine (256) (4 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (260) (20 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 (261) (20 agosto 1929).

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc. per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918 (262) (20 agosto 1929).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430 recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali (263) (21 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del servizio chimico militare (280) (6 ottobre 1929).

Modifica all'organico delle musiche subsidiarie di corpo d'armata (285) (12 ottobre 1929).

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale (291) (28 ottobre 1929).

Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari (292) (28 ottobre 1929).

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. (293) (31 ottobre 1929).

Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione militare (304) (13 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'articolo 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e

all'articolo 41 della legge 11 marzo 1926, numero 397 sullo stato degli ufficiali (312) (16 novembre 1929).

Dal Ministro della marina.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma in corso di attuazione (290) (26 ottobre 1929).

Dal Ministro dell'educazione nazionale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche (314) (16 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1858, concernente variazioni nel ruolo organico dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori (315) (16 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, concernente l'istituzione di un Istituto libero di scienze economiche e commerciali in Bologna (316) (16 novembre 1929).

Dal Ministro dei lavori pubblici.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1930, dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (257) (9 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana del comune di Predappio Nuova (268) (24 agosto 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1471, concernente la costruzione di una nuova strada tra la Romagna e la Toscana da Santa Sofia a Stia (273) (26 settembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1929, n. 1664, con cui è stata concessa una proroga del termine di esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di San Remo (283) (11 ottobre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-27 ottobre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie (287) (18 ottobre 1929).

Approvazione del piano regolatore per l'allargamento della Via Manzoni in Milano (296) (8 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1881, recante provvedimenti per agevolare il credito ai danneggiati dal terremoto del 26-27 marzo 1928, nella provincia del Friuli (307) (14 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10,000,000 per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi (311) (16 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 (318) (18 novembre 1929).

Dal Ministro delle comunicazioni.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (274) (27 settembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, recante temporanee maggiori restrizioni alla iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria (275) (27 settembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori e deputati (282) (3 ottobre 1929)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove Calate occidentali del Porto di Genova (308) (14 novembre 1929).

Dal Ministro delle corporazioni.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, per la disciplina del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'articolo 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici (284) (11 ottobre 1929).

Modifica dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul

diritto d'autore quale risulta nel testo della legge 17 gennaio 1929, n. 20 (300) (9 novembre 1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei consorzi di cooperative (317) (18 novembre 1929).

Tutti questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e deferiti, secondo la loro competenza, alla Giunta Generale del Bilancio, alla Giunta dei Trattati di Commercio e delle Tariffe Doganali, alla Commissione per i Decreti-Legge, e agli Uffici.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Annunzio che il ministro della giustizia ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Barbiellini-Amidei per il reato di duello;

contro il deputato Alezzini per violazione del regolamento di polizia stradale;

contro il deputato Tarabini per contravvenzione automobilistica;

contro il deputato Del Bufalo per contravvenzione ai Regi decreti sull'assunzione in lavoro di minori di 15 anni e mancata loro assicurazione;

contro il deputato Zugni Tauro per lesioni causate da investimento automobilistico.

Saranno inviate alla Giunta permanente.

Annunzio di presentazione di documenti.

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso copia del bilancio dell'esercizio 1928 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Sarà depositato in Archivio a disposizione degli onorevoli deputati.

La Corte dei conti ha trasmesso gli elenchi delle registrazioni con riserva eseguite nella seconda quindicina del mese di luglio, della 1^a quindicina di novembre del corrente anno.

Saranno stampati, distribuiti e inviati alla Giunta permanente.

Completamento e ricostituzione di Commissioni.

PRESIDENTE. Avvalendomi della facoltà concessami dall'ultimo capoverso dell'articolo 12 del Regolamento della Camera

in sostituzione dei membri assunti al Governo o decaduti per altre cause, ho proceduto alle seguenti nomine di componenti di Commissioni permanenti o di altre prescritte da leggi speciali:

per la Commissione che esamina i bilanci e i rendiconti consuntivi: gli onorevoli Bolzon, Calza-Bini e Tassinari;

per la Giunta che esamina le tariffe doganali e i trattati di commercio, l'onorevole Buronzo;

per la Commissione che ha in esame i progetti di conversione in legge dei decreti-legge: l'onorevole Roncoroni;

per la Commissione che esamina le domande di autorizzazione a procedere in giudizio: gli onorevoli Limoncelli e Redenti;

per la Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera: l'onorevole Leicht;

per la Commissione del regolamento interno della Camera: gli onorevoli Fera e Guglielmotti;

per il Consiglio superiore coloniale: gli onorevoli Ciarlantini e Pace.

In conformità delle norme della legge 2 luglio 1929, n. 1447, e in relazione al disposto dell'articolo 12 del Regolamento della Camera, ho provveduto a ricostituire la Commissione incaricata di esaminare e dar parere sui progetti di Codice civile emendato e dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile. La Commissione rimane così composta degli onorevoli camerati: Arcangeli, Asquini, Bruchi, Caradonna, Cristini, De Francisci, Frignani, Geremicca, Magrini, Maraviglia, Martire, Messina, Milani, Re David, Righetti, Rotigliano, Suvich e Tumedei.

Per le suddette facoltà ho pure provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare e di dar parere sui nuovi testi del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario, che rimane composta degli onorevoli camerati: De Marsico, Farinacci, Fera, Foschini, Leonardi, Madia, Pisenti, Solmi e Ungaro.

Dimissioni del deputato Belloni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che mi è pervenuta la seguente lettera dall'onorevole camerata Belloni: « Il giorno 3 agosto 1929-VII dirigevo una lettera a Sua Eccellenza il Capo del Governo annunciandogli le mie dimissioni da deputato e chiedendo il riesame della mia posizione.

« Mi spingeva a tali dimissioni un solo desiderio: quello di poter dimostrare la mia

onorabilità di amministratore della cosa pubblica, di cittadino e di industriale.

« Poichè la mia richiesta è stata accolta, prego la Camera dei deputati di voler accettare senz'altro le mie dimissioni ».

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Propongo che la Camera accolga le dimissioni dell'onorevole Belloni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito la proposta dell'onorevole camerata Turati, per l'accettazione delle dimissioni del deputato Belloni.

(È approvata).

Le dimissioni dell'onorevole Belloni sono accettate.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

ALDI MAI, segretario, legge:

7422 — Il capitano marittimo Gaetano Masone, già comandante di piroscafo, chiede che siano disposte opportune indagini per l'accertamento dei fatti e delle circostanze, per le quali ricevette ordine di sbarco, a suo dire ingiustificato.

7423 — Il farmacista Luigi Mininni ripresenta una petizione con la quale invoca una disposizione legislativa che assoggetti ad una tassa di bollo e registro i programmi delle festività religiose, civili e del lavoro, stabilendosi che tali programmi siano dai Comitati promotori redatti a mezzo di notaio.

7424 — Il signor Alfredo Jodice fa voti che la Camera voglia prendere in considerazione alcune sue proposte sul trattamento di pensione per gli impiegati degli enti pubblici.

7425 — Il signor Mario Simonetti, tenente colonnello dei Reali Carabinieri a riposo, ritenendosi ingiustamente tassato, chiede la sua cancellazione dal ruolo dell'imposta patrimoniale e la restituzione delle annualità pagate.

7426 — Il dott. Giuseppe Jodice sottotenente di complemento di Fanteria, ritenendo che il rigetto della domanda da lui presentata per la nomina a Vice Pretore sia ingiustificata, fa voti per un nuovo esame della domanda stessa.

PRESIDENTE. Saranno inviate alla Giunta permanente.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli omaggi pervenuti durante le ferie estive.

ALDI MAI, *segretario*, legge:

Ministero degli affari esteri. — Relazione della Commissione giudicatrice della Gara d'onore in composizione italiana tra gli allievi delle scuole italiane all'estero. XXI aprile 1928, anno VI, copie 100.

Ministero delle colonie. — Le Colonie italiane di diretto dominio. Con appendice sul possedimento delle isole italiane dell'Egeo, copie 440.

Legazione Cecoslovacca, Roma. — Vlastimil Kybal. Le origini diplomatiche dello Stato Cecoslovacco, copie 4.

Votazione per l'elezione di un Vice-Presidente, di un Questore e di un Segretario della Camera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: elezione di un Vice-Presidente, di un Questore e di un Segretario della Camera.

Procederò prima al sorteggio delle tre Commissioni di scrutinio, che saranno composte ciascuna di undici deputati.

(Segue il sorteggio).

Le Commissioni di scrutinio risultano così composte:

per la nomina di un Vice-Presidente, degli onorevoli: De la Penne, Barenghi, Alezzini, Jung, Lusignoli, Baccarini; Antonelli, Jorio, Durini, Borelli, Fioretti Ermanno;

per la nomina di un Questore, degli onorevoli: Felicella, Asquini, Landi, Canelli, Gargioli, Fancello, Fornaciari, Banelli, Carriolato, Ferretti Lando, Chiarelli;

per la nomina di un Segretario, degli onorevoli: Ceserani, Ferretti Pietro, Orlandi, Fier Giulio, Landi, Peverelli, Iglori, Maracchi, Di Marzo Salvatore, Ferri, De Marsico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli commissari a riunirsi immediatamente per procedere allo scrutinio.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare S. E. il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato*. Mi onoro di

presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito nazionale fascista. (325)

Modifica dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165. (326)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui si domandano al Ministero delle finanze tutte le attribuzioni deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca del lavoro. (327)

Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2617, relativo alla istituzione della Milizia della Strada. (328)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. (329)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica. (330)

Fusione dell'Ente nazionale « Italice » nell'Istituto nazionale fascista di cultura. (331)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. (332)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre. (333)

Questo disegno di legge è superato. Da ora innanzi festeggeremo le date quando cadono.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena. (334)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera nazionale « Ballila » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'Educazione Nazionale. (335)

Istituzione di una Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abburrattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione. (336)

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati, secondo la rispettiva competenza, agli Uffici, alla Commissione per l'esame dei decreti-legge, alla Giunta generale del bilancio e alla Giunta dei trattati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

GRANDI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Concessioni e privilegi da accordarsi all'Istituto internazionale di agricoltura, nonché ai suoi funzionari e ai delegati degli Stati membri dell'Istituto stesso. (337)

Approvazione della convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927. (338)

Approvazione della convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione di salari minimi, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua II Sessione (30 maggio-16 giugno 1928). (339)

Approvazione della convenzione relativa al risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre, 19 novembre 1921. (340)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1º) Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2º) Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3º) Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4º) Scambi di

note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano, rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno - 11, 24 luglio 1928; 5º) *Modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 13 agosto 1929. (341)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno trasmessi, secondo la rispettiva competenza, agli Uffici e alla Giunta dei trattati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle corporazioni.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni. (342)

Disposizioni concernenti l'impignorabilità e l'insequestrabilità degli stipendi e dei salari. (343)

Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. (344)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano. (345)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria. (346)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1492, portante norme per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina. (347).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle corporazioni della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi, secondo la rispettiva competenza, agli Uffici, alla Commissione per l'esame dei decreti-legge e alla Giunta generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle colonie.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Aumento di un ufficiale nell'organico degli ufficiali in servizio presso il Ministero delle colonie (348).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti; (349)

Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse; (350)

Definizione delle controversie in materia di usi civici; (351)

Disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili; (352)

Disposizioni per la repressione delle frodi sui burri; (353)

Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini; (354)

Concessione di contributi e premi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e per il dissodamento mediante detti apparecchi o mediante esplosivi. (355)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati, secondo la rispettiva competenza, alla Commissione per l'esame dei decreti-legge, agli Uffici, e alla Giunta generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BIANCHI MICHELE, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di lire 110 milioni, per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna. (356)

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia di alcune zone barenose nel delta del Brenta. (357)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. Il primo sarà inviato alla Giunta generale del bilancio, il secondo alla Commissione per l'esame dei decreti-legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina. (358)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modificazioni al Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, che detta norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito. (359)

Provvedimenti vari inerenti ai quadri del Regio esercito. (360)

Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento. (361)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina. (362)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'aeronautica.

BALBO, *ministro dell'aeronautica*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Concessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato brasiliano e di una navicella del dirigibile *Norge* alla Società geografica italiana. (363)

Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di

pensione degli ufficiali della Regia aeronautica. (364)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30. (365)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'aeronautica della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta permanente del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie. (366)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MOSCONI, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 14 marzo 1929, n. 298, e 6 novembre 1929, n. 1906, relativi al trattamento doganale dello jodio e dei prodotti derivati. (367)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1929, n. 1442, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (368)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello. (369).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1662, che modifica il regime doganale del bromo e dei prodotti bromici. (370)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi. (371)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1769, che concede l'esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati. (372)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie. (373)

Modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e di successione. (374)

Regime tributario per i contratti tra lo Stato e i privati per le forniture alla pubblica amministrazione. (375)

Modificazioni ad alcune tasse di bollo. Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alla tassa sulle assicurazioni. (376)

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette. (377)

Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla fabbrica di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario vescovile. (378)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche. (379)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, riguardante agevolazioni fiscali all'alcool di vino destinato alla preparazione del cognac ed alla fabbricazione dell'aceto. (380)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati. (381)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva. (382)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930. (383)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta del castello medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli. (384)

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e

soppressione di talune tasse ed imposte minori. (385)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito. (386)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (387)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. (388)

Conversione in legge di Decreti Reali concernenti variazione di bilanci e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (389)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica. (390)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi, secondo la rispettiva competenza, alla Giunta dei trattati e alla Giunta generale del bilancio.

Risultato della votazione segreta per la elezione di un Vice-Presidente, di un Questore e di un Segretario della Camera.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta.

Per l'elezione di un Vice-Presidente:

Votanti 330.

Ebbe voti l'onorevole Bodrero: 319.

Schede bianche, 7. Voti nulli, 1. Voti dispersi, 3.

Proclamo eletto Vice-Presidente della Camera l'onorevole camerata Bodrero. (*Vivi applausi*).

Per l'elezione di un Questore:

Votanti, 328.

Ebbe voti l'onorevole Dudan: 318.

Schede bianche, 3. Voti nulli, 3. Voti dispersi, 4.

Proclamo eletto questore della Camera l'onorevole camerata Dudan. (*Vivi applausi*).

Per l'elezione di un Segretario:

Votanti, 332.

Ebbe voti l'onorevole Pellizzari: 320. Schede bianche, 6. Voti nulli, 3. Voti dispersi, 3.

Proclamo eletto segretario della Camera l'onorevole camerata Pellizzari. (*Vivi applausi*).

Invito gli onorevoli camerati Bodrero, Dudan e Pellizzari ad assumere il loro posto al banco della Presidenza.

(*Gli onorevoli Bodrero, Dudan e Pellizzari prendono posto al banco della Presidenza*) — (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro vacante un posto di segretario della Presidenza.

Si procederà all'elezione nella prossima seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Asquini.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Bagnotti — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bodrero — Bolzon — Bombini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Calore — Calza Bini — Cannelli — Cantalupo — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — Cascella — Castellino — Ceci — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — De Cinque — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo

Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Donegani — Donzelli — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Farnacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranchi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Magrini — Maltini — Malusardi — Mandragora — Manganelli — Maracchi — Maraviglia — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miscattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pezzoli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli — Ponti — Porro — Postiglione — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tosi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tullio — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Berta.

Catalani.

Monastra.

Restivo.

Tròilo — Tumedei.

Varzi.

Sono ammalati:

Ardissonne.

Bennati — Bianchini — Bisi.

Cacciari.

De La Penne.

Ferri Francesco.

Josa.

Manaresi — Mazzucotelli.

Orano.

Pirrone.

Assenti per ufficio pubblico:

Biancardi — Brunelli.

Caldieri — Cariolato — Ciarlantini.

Mazzini — Miori.

Rossi.

Sirca.

Valery.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Invito gli onorevoli segretari a procedere al sorteggio.

ALDI-MAI, GORINI e GUIDI BUFFARINI, segretari, procedono al sorteggio:

Ufficio I.

Alfieri, Barbiellini-Amidei, Bilucaglia, Caccese, Cao, Capoferri, Caprino, Carusi, Casa-

lini, Chiesa, Coselschi, Costamagna, Del Bufalo, Fantucci, Felicioni, Ferri Francesco, Fier Giulio, Giuriati Domenico, Lanfranconi, Lojacono, Lucchini, Manganelli, Marcucci, Marghinotti, Monastra, Morelli Eugenio, Muscatello, Muzzarini, Natoli, Palmisano, Parisio, Pesenti Antonio, Porro, Protti, Pupini, Re David, Righetti, Romano Michele, Roncoroni, Rotigliano, Sacconi, Solmi, Tròilo, Ventrella.

Ufficio II.

Angelini, Baccarini, Bartolomei, Bascone Benni, Bigliardi, Caradonna, Cariolato, Catalani, Ciano, Ciardi, Ciarlantini, Cingolani, Crò, Cucini, Dalla Bona, D'Angelo, Donegani, Fani, Ferretti Lando, Garelli, Garibaldi, Giardina, Gibertini, Giuliano, Gray, Guglielmotti, Magrini, Manaresi, Medici del Vascello, Mendini, Mezzetti, Orano, Palermo, Pavoncelli, Peretti, Pierantoni, Rocca Ladislao, Romano Ruggero, Sorgenti, Spinelli, Tanzini, Tassinari, Trapani-Lombardo.

Ufficio III.

Adinolfi, Amicucci, Asquini, Berta, Biancardi, Bianchi Fausto, Buttafocchi, Calza Bini, Cantalupo, Carapelle, Cartoni, Ceci, Crollalanza, De Marsanich, De Martino, Dentice di Frasso, De' Stefani, Di Mirafiori-Guerrieri, Durini, Forti, Franco, Gangitano, Genovesi, Guidi-Bufferini, Igliori, Lupi, Mantovani, Misciattelli, Moretti, Mulè, Parolari, Pellizzari, Pierazzi, Racheli, Ricci, Schiavi, Sertoli, Steiner, Tumedei, Vaselli, Vecchini, Vezzani, Vianino, Zanicchi.

Ufficio IV.

Albertini, Ardissona, Bagnasco, Barisonzo, Begnotti, Bennati, Bette, Biagi, Bianchi Michele, Bibolini, Blanc, Bonaccini, Caldieri, Castellino, Chiarelli, De Carli, Ferretti Giacomo, Fornaciari, Frignani, Gargioli, Giunta Francesco, Gnocchi, Gorio, Guidi Dario, Locurcio, Marelli, Marescalchi, Marini, Mariotti, Martelli, Pace, Pasti, Pirrone, Postiglione, Putzolu, Ranieri, Severini, Stame, Tallarico, Turati, Valery, Varzi, Vascellari, Verdi.

Ufficio V.

Acerbo, Balbo, Bifani, Bisi, Borrelli Francesco, Bruchi, Buronzo, Cardella, Chiarini, Chiaro, Colbertaldo, Cristini, D'Addabbo, De Cinque, De Francisci, Dudan, Ferracini,

Fioretti Ermanno, Fossa, Gaddi-Pepoli, Gaetani, Geremicca, Grandi, Josa, Lantini, Luignoli, Maggi Carlo Maria, Mandragora, Maracchi, Maraviglia, Marchi, Martire, Milani, Morelli Giuseppe, Orsolini Cencelli, Paolucci, Polverelli, Redaelli, Salvo Pietro, Serpieri, Tosi, Vassallo Ernesto, Vinci, Zugni Tauro.

Ufficio VI.

Antonelli, Ascenzi, Baccich, Baragiola, Barbieri, Borriello Biagio, Bottai, Capialdi, D'Annunzio, De Nobili, Diaz, Di Marzo Vito, Ducrot, Fancello, Felicella, Fioretti Arnaldo, Gervasio, Gianturco, Giarratana, Landi, Leicht, Lessona, Lunelli, Madia, Maresca di Serracapriola, Marquet, Mazzini, Mazzucotelli, Miori, Paoloni, Peglion, Pisenti Pietro, Raschi, Riccardi Raffaele, Riolo, Rocco Alfredo, Sansanelli, Starace Achille, Storace Cinzio, Tecchio, Tredici, Vacchelli, Vassallo Severino, Viglino.

Ufficio VII.

Arcangeli, Arnoni, Banelli, Bertacchi, Bolzon, Bonardi, Bono, Borgo, Brescia, Calvetti, Ceserani, Crisafulli-Mondio, De Cristofaro, Di Belsito, Domeneghini, Fregonara, Jung, Leoni, Limoncelli, Mazza de' Piccioli, Melchiori, Michelini, Mottola Raffaele, Nicolato, Oppo, Pala, Perna, Pescione, Pezzoli, Ponti, Pottino, Preti, Raffaeli, Ricciardi Roberto, Ridolfi, Rosboch, Salvi Junio, Sardi, Savini, Suvich, Tarabini, Tullio, Vergani, Zaccaria Pesce.

Ufficio VIII.

Alezzini, Ascione, Barenghi, Barni, Bianchini, Bodrero, Bombrini, Borghese, Bruni, Cacciari, Calore, Canelli, Cascella, Clavenzani, De la Penne, De Marsico, Di Giacomo, Di Marzo Salvatore, Ferretti Piero, Fusco, Giordani, Imberti, Jannelli, Leale, Leonardi, Maltini, Malusardi, Messina, Mezzi, Motta Giacinto, Mussolini, Negrini, Oggianu, Panunzio, Peverelli, Redenti, Restivo, Rossi, Serono Cesare, Sirca, Trigona, Verga, Zingali.

Ufficio IX.

Aldi-Mai, Alessandrini, Arpinati, Bastrocchi, Barattolo, Barbaro, Bartolini, Basile, Belluzzo, Brunelli, Capri-Cruciani, Del Croix, Donzelli, Elefante, Ercole, Farinacci, Fera, Foschini, Gabasio, Giunti Pietro, Gorini, Irianni, Lualdi, Macarini Carmignani, Maggio Giuseppe, Marinelli, Molinari, Oli-

vetti, Olmo, Orlandi, Parea, Pennavaria, Razza, Ricchioni, Rossoni, Santini, Scarfiotti, Scorza, Scotti; Serena Adelchi, Terruzzi, Ungaro, Viale.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Annunzio che gli Uffici sono convocati alle ore dieci di sabato 30 novembre, col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Esame dei seguenti disegni di legge:

Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 (*Approvato dal Senato*). (249)

Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del Corpo d'armata di Udine. (256)

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-18. (262)

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1924, n. 1312 e 3 dicembre 1925, numero 2151 e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (276)

Abrogazione dell'articolo 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848. (289)

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale. (291)

Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari. (292)

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. (293)

Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371. (294)

Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale. (295)

Approvazione del piano regolatore per lo allargamento della Via Manzoni in Milano. (296)

Modifica dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul

diritto di autore quale risulta nel testo della legge 17 gennaio 1929, n. 20. (300)

Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare. (304)

Approvazione dei seguenti Atti internazionali fra l'Italia e la Repubblica turca: a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie firmata in Roma il 10 agosto 1926. (309)

Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1926. (310)

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

Se ne dia lettura.

ALDI MAI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 65-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Romano Ruggero. Ne ha facoltà.

ROMANO RUGGERO. Onorevoli Camerati, farei volentieri a meno di parlare da questa perigliosa tribuna, nè ardirei affrontare il vostro non sempre rassegnato cameratismo, se non fossi sorretto dalla speranza che il non breve periodo di ferie avrà potuto renderci tutti, almeno per le prime sedute, meglio disposti e meno insofferenti.

Tanto più che l'argomento che mi propongo di svolgere potrebbe essere a lungo metraggio come quello che abbraccia il problema stradale nel suo complesso.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Allora a lungo chilometraggio! (*Sì ride*).

ROMANO RUGGERO. Cercherò non di meno, e per quanto sia consentito a un modesto pedone, di arrivare in fondo con sollecita andatura.

Il Codice della strada, anche a traverso le inevitabili lacune che i successivi perfe-

zionamenti dettati dalla esperienza verranno gradatamente a colmare, può essere senza dubbio da noi salutato con sentimento di soddisfazione e di orgoglio insieme, in quanto per esso si esprime la virile audacia del Governo fascista nell'affrontare e risolvere uno dei problemi che investono la maggiore efficienza nei traffici e la vita stessa dell'economia nazionale.

Posta mano alla massima riforma stradale relativa all'assetto della rete nazionale, costituita l'azienda autonoma della strada, le cui prime concrete realizzazioni vedono già rivestito qualche migliaio di chilometri di bruno bitume, allargate e sistemate le curve più strette, ridotte le forti pendenze, eliminati man mano i passaggi a livello più pericolosi, era necessario al tempo stesso dare una disciplina a tutti quelli che della strada usano o tentassero farne abuso: automobilisti e pedoni, carrettieri e frontisti.

E affinché alle nuove disposizioni del Codice non fosse toccata la risibile sorte delle *grida* di manzoniana memoria, ecco la milizia stradale, nel suo assetto militare, già all'adempimento della sua missione, senza partecipazione agli utili contravvenzionali e senza tolleranze, come ebbe lodevolmente a ordinare il Ministro dei lavori pubblici onorevole Giuriati, al momento della costituzione.

Ma non ostante gli innegabili notevoli risultati finora raggiunti ai quali, al disopra delle stesse contingenze e necessità finanziarie, conferisce crescente sicuro impulso quella volontà sana, decisa, ricostruttiva, unitaria che è l'attributo di un Governo realizzatore e forte, possiamo oggi affermare che tutto il complesso problema della viabilità abbia trovato soluzione e sistemazione adeguate?

Una volta sistemate le strade nazionali, che sono come le arterie principali, dorsali del vasto movimento circolatorio della Nazione, non è necessario che tale movimento sia alimentato dalle vene, dalle arterie minori?

Non debbesi riguardare l'intero sistema viabile come un tutto organico, raccogliere insieme tante forze sparse e dirigerle verso un solo obiettivo, fare in modo che il flusso dei traffici possa scorrere dalle sorgenti ai fiumi, dagli estremi nuclei abitati sino alle grandi arterie collettrici?

Se è vero che una regione non può sviluppare le proprie risorse agricole e industriali e le proprie possibilità commerciali se non è dotata di una vasta, intensa e comoda rete stradale; se nella economia generale dei trasporti la deficienza e la cattiva manutenzione

delle vie di comunicazione incidono fortemente sul costo delle merci e delle derrate; se gli antichi scambi intercomunali diventano già interprovinciali, sicchè il singolo comune non è sovente che semplice stazione di passaggio per percorsi più lunghi; se in fine si vuole imprimere alla politica italiana un indirizzo prevalentemente e decisamente rurale, non è possibile che il problema della viabilità possa ritenersi esaurito e definito nella sistemazione delle grandi strade.

Quello che è stato fatto deve considerarsi quindi come la prima tappa nel cammino di miglioramento e di ascesa, non come punto di arrivo, ma come base di partenza.

So bene, onorevoli camerati, che la trattazione del problema della viabilità minore, troverebbe sede più opportuna nella discussione del bilancio dei lavori pubblici e sarei intervenuto sull'argomento nel prossimo anno, se non fossero in corso gli studi — speriamo in istato avanzato — della Commissione per la riforma per i tributi locali.

Sarebbe infatti vuota accademia parlare del problema delle strade senza por monte agli aspetti finanziari che adesso sono intimamente connessi; del pari sarebbe fatica pressochè vana e in un certo senso dannosa quella d'una Commissione che imprendesse alla ripartizione dei tributi tra Stato, provincia e comuni senza avere al tempo stesso una preventiva visione dei compiti che ciascun ente sarà chiamato ad assolvere.

La riforma Carnazza delineata nel Regio decreto 15 novembre 1923, era inficiata infatti da un grave, costituzionale vizio di origine: il mancato stanziamento dei fondi occorrenti nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1924-25 onde si pensò, e non a torto, che le intenzioni per alcuni aspetti anche buone di quella riforma potevano condurre ad un peggioramento rispetto allo antecedente ordinamento stradale del 1865, nonchè a gravi perturbamenti nei bilanci di alcuni enti locali costretti entro insuperabili limiti.

Vero è che in virtù della predetta riforma l'azione integratrice e di controllo da parte dello Stato veniva estesa a tutta la rete stradale principale, cioè all'insieme delle strade nazionali e provinciali per una estensione di 60 mila chilometri invece di stabilire come limite la rete nazionale, sia pure ampliata con l'abolizione dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1865, fino ai 20 mila chilometri di sviluppo; che alla vero provincia era assegnato un campo d'azione per il quale essa veniva ad abbracciare la manutenzione della rete stradale comunale avente un interesse

generale, limitando in corrispondenza l'azione diretta dei comuni alle sole strade di stretto interesse locale; vero ancora che il criterio del consolidamento dei canoni statali a favore delle provincie e il proposito, mai peraltro attuatosi, della manutenzione da parte dello Stato delle strade di seconda classe nelle provincie incapaci a provvedervi, conduceva ad una prima visione sintetica delle condizioni di viabilità in tutto il paese, principalmente sotto l'aspetto della evoluzione tecnica; praticamente però la riforma, sia per la mancata intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze l'articolo 21 del decreto stesso stabiliva espressamente che nessuno aumento di stanziamento poteva essere fatto a carico del bilancio dello Stato per le spese in dipendenza delle nuove disposizioni — sia per la mancata pubblicazione del regolamento, venne ad essere completamente paralizzata nei suoi effetti e nelle sue intenzioni.

Per modo che allo stato attuale ci troviamo in questa anormale situazione di fatto.

Per effetto della legge relativa alla costituzione dell'Azienda autonoma della strada, a partire dal 1º luglio 1928 lo Stato ha limitato la sua azione alle strade già iscritte nell'elenco di prima classe, le quali hanno assunto il nome di statali: l'unità della rete è però ampliata, rispetto all'elenco annesso al Regio decreto del 1923, è portata precisamente a 20 mila 600 chilometri.

L'assetto provvisorio realizzato con le note convenzioni fra lo Stato e le provincie è venuto a scadere, in quanto, limitatamente alle strade di prima classe che dal decreto 1923 erano poste per metà a carico dello Stato e metà a carico delle provincie, è attribuito a queste l'onere di corrispondere una somma globale di 70 milioni già ripartita.

Ma che avviene delle altre pubbliche strade?

Per esse non vige più l'ordinamento della legge 20 marzo 1865; non quello del decreto 15 novembre 1923, al quale la legge sulla istituzione dell'Azienda autonoma stradale, ha tolto ogni base.

Se le strade di prima classe hanno infatti assunto il nome di statali, a che la stessa denominazione di strade di seconda, terza, quarta e quinta classe?

Quale il reparto di attribuzioni e di oneri per la manutenzione delle strade non statali?

Divenuta pressochè anacronistica la classificazione delle strade introdotta dal decreto del 1923, resa impropria, dopo la riforma delle

circoscrizioni amministrative la dicitura stessa della legge che ai capoluoghi di circondario fa sovente richiamo, venuto meno il sussidio statale alle strade cui sarebbe spettato la iscrizione negli elenchi della seconda classe; siamo ricaduti automaticamente nella situazione anteriore alla riforma del 1923, siamo al 1865.

Non è certamente sfuggita al Governo la necessità di porre rimedio ad uno stato di cose veramente caotico, tanto vero che l'articolo 39 della legge istitutiva dell'Azienda autonoma stradale dà facoltà al Governo del Re di emanare norme aventi forza di legge per provvedere alla classificazione, costituzione, manutenzione e polizia delle altre strade non contemplate da quella legge.

Ne è ancora svanito nella nostra memoria il ricordo del discorso veramente importante pronunciato nell'aprile di quest'anno a Cagliari dal ministro dei lavori pubblici onorevole Giuriati, col quale dava annunzio che sarebbe stata cura del Governo provvedere sollecitamente anche alla viabilità minore.

Nessuna occasione, ci sembra, si presenta più favorevole dell'attuale per affrontare *in toto* il vasto problema, perchè, come ebbi già a dire, sono in corso gli studi per la riforma dei tributi locali.

Ritornare all'antico, alla tradizionale distinzione del 1865 in strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali?

Non ci sembra che ciò sia utile o necessario.

Bisogna tener presente che la legge del 1865 non fu — e non poteva essere altrimenti — che il risultato di una laboriosa fusione, di una coordinazione anche sapiente, di un adattamento sia pure necessario dei vari sistemi legislativi vigenti negli stati italiani, che dalla quadruplici distinzione in reali, provinciali, comunali e private, stabilite dalle Regie patenti degli Stati Sardi, dalla triplice distinzione delle strade lombarde in regie, comunali e private, dalla duplice distinzione in nazionali e comunali dei Ducati di Modena e di Parma, giungevano al regolamento di viabilità del Regno delle Due Sicilie, dove i criteri di classificazione non erano desunti dalla funzione e dall'interesse generale o locale delle strade, ma solo dalla dichiarazione del Governo fatta caso per caso.

Ma quanto e quale cammino non ha percorso l'Italia dal 1865!

Basterà por mente al crescente sviluppo degli scambi commerciali che hanno fatto completamente mutare i caratteri e gli scopi molto più modesti che le strade erano chia-

mate prima a servire; all'importanza industriale ed agricola assunta in estensione ed intensità da nuove zone e da nuove correnti di traffico, e infine all'impetuoso ingresso nell'economia dei trasporti dell'automobilismo, per trarre l'immediato convincimento che non è più possibile rapportarci a situazioni economiche, politiche, amministrative, di tanto superate.

A me sembra invece, onorevoli camerati, che non si debba, non si possa prescindere nella nuova riforma dalle seguenti preliminari valutazioni e considerazioni:

1º) quale lo sviluppo della rete della viabilità minore;

2º) quali le cause che hanno determinato e possono determinare in misura sempre più grave, ove non vi si ponga riparo, il deterioramento e anche a volte la perdita del nostro patrimonio stradale;

3º) quale ordinamento amministrativo e finanziario debbesi in conseguenza assicurare alla viabilità minore perchè questa possa sempre meglio e più efficacemente corrispondere alle esigenze agricole commerciali e industriali, non meno che ai nuovi sistemi di trasporto e alle necessità del turismo.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete della viabilità minore sarà bene, onorevoli camerati, perchè possiate avere anche in rapporto alle cifre una comprensione sommaria, sintetica della imponenza del problema, teniate presenti alcuni dati alla cui rilevazione ha potuto apportare notevole contributo almeno quel regime provvisorio di convenzioni mediante il quale lo Stato ebbe a porsi in diretto contatto colle provincie che furono perciò tratte a dare un quadro della viabilità dei rispettivi territori.

Possiamo approssimativamente stabilire che oltre i ventimila seicentocinquantuno chilometri che rappresentano la rete delle strade statali, già disciplinata nei mezzi e nel tempo, per le strade provinciali la rete raggiunge la cifra di 41 mila chilometri, mentre per le comunali, comprese quelle delle provincie redente, la rete può ragguagliarsi ai 108 mila chilometri.

Ognun vede come la viabilità comunale, che rappresenta poco meno dei due terzi della rete stradale generale, venga ad assumere una parte importantissima nel complesso problema del nostro definitivo assetto stradale.

Quando si pensi che è proprio su queste strade che devono correre le macchine agricole per arrivare ai fondi da bonificare; che non è possibile svolgere una vera industria

agricola senza diminuire, mediante delle buone strade, più che possibile il costo dei mezzi di trasporto sia per le merci, sia per i concimi; che la buona manutenzione di quelle strade favorisce la migliore utilizzazione del bestiame da soma di cui siamo tributari verso l'estero; che viene ad essere altresì favorito il movimento turistico il quale incontra spesso un punto di arresto dinanzi alle meraviglie della nostra natura così ricca e varia di bellezze spesso inesplorate; quando si pensi che le nostre regioni alpine e di montagna, sono minacciate da un progressivo spopolamento che spinge il montanaro al piano ove si vive meglio e con minor fatica, e che a combattere vittoriosamente tale male non v'è altro rimedio che assicurare una vita più facile, più civile, più moderna, sopra tutto vie di comunicazione più rapide e più sicure, sarà facile dedurre come proprio ai 108 mila chilometri di manutenzione della viabilità comunale è connesso gran parte dell'avvenire della nostra economia, lo sviluppo del nostro turismo, il successo spesso della nostra politica demografica.

Hanno provveduto e provvedono convenientemente i comuni al loro compito?

Sono essi forniti di veri e propri uffici tecnici che valgano a garantire, per quanto possibile, una certa uniformità di manutenzione di modo che non si possa verificare una grande disparità colle strade nazionali e provinciali?

Hanno essi soprattutto i mezzi necessari?

Onorevoli camerati, vi accadrà spesso di percorrere in macchina in lungo e in largo la vostra provincia. Quale la vostra sorpresa, quale il vostro danno, dopo avere percorso una strada convenientemente cilindrata, o coperta di bitume, o mantenuta in conformità ai concetti moderni, interrompere ad un tratto la vostra velocità, arrestare anche il vostro cammino per inoltrarvi nella stessa provincia in altre strade disseminate di buche profonde che vi sommergono in un nugolo di polvere e poi in altre ancora che vi offrono addirittura il desolante spettacolo di essere già andate in rovina, perchè non curate a tempo, perchè non mantenute!

Quante volte le Amministrazioni comunali iscrissero per tale scopo in bilancio appositi fondi che in realtà furono spesi in parte o furono spesi male o interamente distratti per altre spese!

Quante volte un sindaco e, perchè no, anche un podestà, spinti dall'ambizione di tramandare ai posteri il proprio nome preferirono portare a compimento un'opera di lusso non necessaria, anzichè spendere

di pietrisco e di ghiaia le strade affidate al proprio comune!

Chi non ricorda quei tempi di democratica memoria nei quali i consiglieri provinciali ritornavano dal capoluogo al proprio paesello festosamente accolti a suon di musica e relativo sparo di mortaretti, solo perchè dopo singolar tenzone, erano riusciti a strappare in consiglio provinciale il passaggio di classe di una strada comunale?

Egli è, onorevoli camerati, che i comuni o non hanno i mezzi sufficienti o l'attrezzatura tecnica o qualche volta anche la volontà per uniformare il sistema stradale ad essi commesso alle maggiori arterie provinciali o nazionali.

Di fronte ad un tale stato di cose, io penso che fu gran ventura che il Duce, quasi presago dell'avvenire, abbia voluto conservare vita e dare vitalità alla provincia, quale ente che, ricongiungendosi alle più sane tradizioni consacrate in secoli di storia e in piena rispondenza coi principi affermati dalla Rivoluzione fascista, sarebbe stato sempre più idoneo a svolgere un'attività provinciale nei suoi molteplici aspetti economici, sanitari e amministrativi.

Perchè noi siamo profondamente convinti — e ci è grato oggi potere riprendere e sviluppare quello che fu in proposito, e credo lo sia tuttavia, il pensiero dell'illustre Presidente di questa Assemblea — che senza bisogno di ricorrere ad una classificazione specifica che renderebbe difficile e complicata la materia — tutto il complesso problema della viabilità minore, eccettuate le vie interne degli abitati che rimarrebbero ai comuni e bene inteso le vie militari e le poderali aventi uno stretto interesse privato, debba essere affidato alla provincia.

Dal punto di vista della esperienza è innegabile che le provincie hanno provveduto in genere alla manutenzione incopabilmente meglio dei comuni. Esse hanno una propria tradizione in materia stradale. Sono fornite di uffici tecnici composti di ingegneri specializzati, possiedono già una propria attrezzatura specie quelle come Milano, Torino, Genova e alcune altre che da tempo posero fine spontaneamente ad ogni indugio, estendendo la propria azione alle comunicazioni intercomunali più importanti.

Nella provincia si realizza l'unità di direttiva e di comando, ma anche una notevole economia.

È evidente che quando una vasta azienda può coordinare e sviluppare i suoi servizi in modo da imprimere febbre di lavoro e di

opere al personale e alle macchine e queste può agevolmente spostare e impiegare in sostituzione dei costosissimi carretti ordinari per il trasporto del brecciamme, lo sgombero di polvere e fango, e utilizzare ed espropriare al tempo stesso le cave di pietrame, laddove incontri maggiore convenienza economica, si vengono a raggiungere risultati maggiori con il minimo mezzo possibile.

Ne viene a beneficiare altresì il criterio della uniformità e della più equa ripartizione dei mezzi in quanto che le provincie, non più in balia all'alternarsi dei partiti politici, dei raggruppamenti e delle fazioni locali che anteponevano spesso gl'interessi angusti del proprio campanile ai più vasti ed essenziali interessi dello sviluppo economico provinciale, sono vere unità cellulari che vivono della vita unitaria dello Stato e si affermano sempre più come organi rappresentativi d'interessi pubblici superiori agli interessi particolari.

In tal modo la provincia organo importantissimo di decentramento istituzionale, per le sue acquistate funzioni di ordine prevalentemente tecnico, in rapporto al problema stradale viene ad essere anche centro vivo di di propulsione, coordinamento, sviluppo di tutta l'economia provinciale.

Nessuna prevenzione quindi contro la provincia, nè tecnica, nè amministrativa, nè politica può inficiarne l'idoneità ad esercitare una funzione stradale supercomunale.

Tutta la questione si riduce quindi ai mezzi finanziari. Ecco perchè dicevo, non si può prescindere dal coordinare o, per servirvi di un termine stradale, dal raccordare la riforma della viabilità minore con quella tributaria, in quanto sin da ora bisogna valutare gli oneri che debbono, essere addossati alle provincie coll'attribuire ad esse la manutenzione delle strade comunali.

Dobbiamo certo relegare, per qualche decennio, nel regno dei sogni la possibilità di vedere la imponente rete stradale comunale bitumata a spese delle provincie. Anche perchè, accanto alle vie da mantenere, vi è un problema di nuove strade da costruire.

Ma affinchè non vada distrutto il nostro ingente patrimonio stradale sarà necessario intanto assicurare un minimo di opere indispensabili, un minimo di massciate con buoni materiali, un minimo di cure accessorie che valgano ad assicurare la continuità e la regolarità dei traffici.

Ritengono i tecnici studiosi dell'argomento che la somma attuale degli stanziamenti dei bilanci comunali per la manuten-

zione delle strade esterne non superi i cento milioni, mentre il fabbisogno minimo reale richiederebbe altri cento milioni. Le provincie, a loro volta, per i 40 mila chilometri di strada già di loro pertinenza, hanno un fabbisogno indispensabile di almeno di 100 milioni.

È quindi un complesso minimo di spesa di 300 milioni annui, del quale, agli effetti delle ripartizione dei tributi, deve sin d'ora tener conto la Commissione che studia il problema tributario.

Prima di finire m'incombe il dovere di ringraziare il Governo fascista per quanto ha già fatto e si propone ancora di fare in avvenire per la nostra Sicilia.

Le strade, più che le ferrovie, sono elemento indispensabile alla completa redenzione agricola e morale dell'isola.

Accanto e parallelamente all'azione di polizia che non può e nè deve dar tregua a tristi fenomeni sociali che affliggono alcune provincie siciliane, una vasta, una intensa opera di bonifica stradale che possa mutare le condizioni d'ambiente in modo da bruciare le radici della mala erba che una volta tagliata non possa più ricrescere sul terreno già rastrellato o riapparire nelle sterminate plaghe nell'interno piene di solitudine ove non giunge ancora, per mancanza di strade, l'ansito redentore della nuova civiltà del moto generatrice di forme superiori di vita.

Noi dobbiamo essere grati al Duce che volle di suo pugno considerare le nostre strade come opera di bonifica agraria, perchè solo ora sarà possibile portare a compimento la rigenerazione economica e quindi morale della nostra isola, solo così sarà consentito alle macchine e agli stessi uomini portarsi in contrade finora inaccessibili, alle derrate, raggiungere agevolmente le sedi di consumo e di scambio.

Che le nuove strade di bonifica in Sicilia come altrove possano sin da ora sorgere come estreme ramificazioni della viabilità minore di modo che domani la provincia, se sarà chiamata a più ampia funzione, possa vedere, come ebbi già a dire all'inizio del mio discorso, fluire i traffici dalle sorgenti ai fiumi, dagli estremi nuclei rurali, sino alle grandi arterie collettrici.

Onorevoli camerati! Non ho potuto essere più breve di così.

In compenso vi risparmio la perorazione.

Mi consentirete soltanto di aggiungere che sul codice della strada vorrei vedere scritto un motto latino che mi è accaduto spesso di leggere sulla prora delle navi che

si avviano a solcare gli oceani: *Novas repetit vias.*

Sono queste, onorevoli camerati, le vie del progressivo incivilimento umano. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Roncoroni.

Lo invito a recarsi alla tribuna.

RONCORONI. Onorevoli camerati. Con l'invenzione della macchina a vapore e col conseguente sviluppo delle strade ferrate e delle tranvie, la strada ordinaria ebbe a perdere quel primato che aveva avuto per molti secoli come mezzo di comunicazione tra le popolazioni, e mentre tutti gli sforzi della Nazione erano rivolti ad un migliore funzionamento delle ferrovie, nessuna innovazione tecnica era attuata per migliorare la strada e nessuna disciplina veniva rinnovata per il suo uso. Le condizioni della viabilità peggioravano così di anno in anno; la strada veniva invasa dalle tranvie, che occupavano buona parte della sua sede, da linee telefoniche e telegrafiche e ad alta tensione, da condutture di acqua potabile, e ciascuna città riteneva opportuno di emanare regolamenti per la circolazione, uno differente dall'altro, con grave danno per il turismo.

E tutto ciò avveniva mentre la tecnica della costruzione degli autoveicoli faceva giganteschi progressi e un nuovo mezzo celere di trasporto — l'automobile — s'imponneva al mondo intero, in concorrenza, in molti casi, con le stesse ferrovie, ridonando tutta la sua importanza alla strada ordinaria.

Tale era la situazione all'avvento del Governo Fascista.

Il problema era oltremodo complesso; ma il Governo Fascista seppe affrontarlo con una serie di provvedimenti:

a) *Classificazione delle strade.* — Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo Fascista con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

b) *Provvedimenti in favore dello sviluppo dell'automobile.* — Decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, disciplinante i contratti di compravendita degli autoveicoli e la istituzione del pubblico registro automobilistico.

c) *Creazione di una Azienda autonoma per la riorganizzazione delle strade e la loro tutela.* — Legge 17 maggio 1928 con la quale fu creata l'Azienda autonoma statale della strada.

d) *Creazione della Milizia stradale per la difesa del patrimonio stradale e per la di-*

sciplina della circolazione. — Regio decreto 26 novembre 1928, n. 2716, con il quale venne istituita la Milizia della strada.

d) *Tutela delle strade e della circolazione.* — Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente le norme legislative per la tutela delle strade e della circolazione.

Ma siccome ogni provvedimento è in funzione dell'altro, consentitemi che io esamini rapidamente tali provvedimenti legislativi, in quanto ritengo che un tale esame possa ancor meglio dimostrare la bontà e l'utilità del decreto sul codice della strada, che oggi siamo chiamati a convertire in legge.

Con il Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, venne disciplinata, come è noto, la materia stradale tanto dal punto di vista formale (titolo, classificazione) quanto da quello sostanziale (ordinamento amministrativo e ordinamento finanziario) e si mirò a regolare specialmente la vigilanza e il controllo dello Stato nella gestione del servizio stradale.

La rete stradale fu suddivisa in cinque classi, abbandonandosi la vecchia ripartizione in strade nazionali, provinciali e comunali. Per effetto della nuova classificazione fu costituita una rete organica delle vie di grande comunicazione; ciò si ottenne trasferendo nella 1ª classe, in aggiunta agli 8.000 chilometri circa di strade nazionali esistenti, altri 12.000 chilometri circa di strade di grande comunicazione che, fino allora, erano provinciali e come tali mantenute ad esclusivo carico delle provincie.

Fu provveduto poi al censimento di tutte le strade, dal quale si poté stabilire che il totale delle strade ordinarie in Italia ammonta a circa 150.000 chilometri, di cui, come ho detto, circa 20.000 chilometri di strade di 1ª classe, circa 40.000 chilometri di strade provinciali, comprese le ex-nazionali non classificate in 1ª classe, e circa 90.000 chilometri di strade comunali e minori.

Fu anche provveduto agli studi necessari per la sistemazione stradale non solo dal lato tecnico, ma anche dal lato finanziario ed economico.

In seguito ai suddetti studi, per volere del Duce, fu istituita l'Azienda autonoma statale della strada, alla quale, con la provvida legge del 17 maggio 1928, fu demandato il compito del riordinamento e della manutenzione organica delle nostre massime arterie.

L'Azienda autonoma statale della strada, con bilancio autonomo, con un Consiglio di amministrazione presieduto dal ministro dei

lavori pubblici, ha oggi impiegato, dopo soli 18 mesi dalla sua costituzione, quasi 60,000 operai per l'esecuzione di un immediato e urgente programma di sistemazioni stradali per chilometri 2,953 e per una spesa prevista di lire 710,000,000.

Nè si creda che l'Italia arrivi ultima nell'affrontare tale problema.

È di questi giorni, in Francia, il discorso del ministro Tardieu, il quale ha annunciato un'assegnazione di 200 milioni di franchi per la soppressione dei passaggi a livello, e di 600 milioni di franchi per il rifacimento della rete stradale.

In Ispagna è stato costituito il Circuito de carretteres, molto simile alla nostra Azienda autonoma statale della strada, per la sistemazione di 4,000 chilometri di strade e per una spesa di 363 milioni di pesetas.

In Germania si agita ora la questione stradale. È recentissima una pubblicazione tecnica tedesca del « Boersen Courier » del 29 luglio ultimo scorso, in cui, non solo il problema è dibattuto, ma si indica come unica soluzione del problema, quella ideata dal nostro Duce. Per la spesa si discute sulla convenienza o meno di ricorrere all'estero per trovare, mediante prestiti, le somme necessarie.

In applicazione all'articolo 34 della legge 17 maggio 1928, fu istituita con Regio decreto 26 novembre 1928, n. 2716 la Milizia della strada, alla quale fu affidato il compito della difesa del patrimonio della strada, la disciplina della circolazione, la sorveglianza delle segnalazioni stradali, ecc.

La Milizia stradale ha un proprio stile e tale stile è stato sinteticamente e bene indicato dal ministro Giuriati, in occasione della costituzione della Milizia stessa, con le parole: « niente tranelli, niente imboscate, niente angherie inutili; ma, d'altra parte, nessuna debolezza e nessuna tolleranza ».

Sulle benemerienze della Milizia stradale, la più giovane — in ordine di tempo — delle milizie speciali, ha richiamato molto opportunamente l'attenzione degli italiani il nostro camerata Melchiorri, il quale ha messo in evidenza che la Milizia stradale in sei mesi ha ispezionato più di un milione di chilometri, ha elevato 64 mila contravvenzioni, delle quali: 18.000 circa per autoveicoli, 44.000 circa per veicoli, 1.097 per i pedoni, per un ammontare di quasi un milione di lire, e 13,888 contravvenzioni verbalizzate e ciò oltre a servizi speciali prestati durante competizioni sportive, all'attività svolta nel servizio dei soccorsi in casi di incidenti e di infortuni.

Il Governo Fascista, mentre si adoperava di adeguare la strada ordinaria alle necessità dei nuovi mezzi di comunicazione, non trascurava di volgere ogni sua cura per favorire lo sviluppo e la diffusione di questo nuovo mezzo di comunicazione: l'automobile, l'autoveicolo.

A questo intento, con una larga visione dei bisogni dell'industria e del commercio automobilistico, fu emanato il decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, col quale si dettano le norme per la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli, e per la istituzione del Pubblico registro automobilistico. Fu creato in tal modo l'istituto del privilegio legale e convenzionale, il quale ultimo equivale sostanzialmente al pegno, senza che occorra che il debitore sia privato del possesso e dell'uso dell'autoveicolo, e si è data così vita a un organico sistema di credito automobilistico, che ha preso posto nell'economia creditizia del nostro Paese accanto alle altre forme di credito specializzato per l'oggetto della garanzia, come il credito navale, il credito agrario, ecc.

Secondo dati che ho richiesto e che la Direzione generale del Reale Automobile club italiano mi ha cortesemente favorito, al 30 giugno 1929 risultavano iscritti crediti per un ammontare di ben lire 511,809,985.71: e questa cifra ha un carattere ascensionale perchè il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1929 segna un forte incremento in confronto del periodo precedente. Infatti, mentre la media mensile dei crediti iscritti nel primo periodo è stata di circa 23 milioni e mezzo, la media mensile del periodo successivo è stata di oltre 30 milioni di lire.

Questo incremento appare tanto più degno di attenzione, in quanto a determinare la cifra complessiva del primo periodo hanno influito, per circa un centinaio di milioni di lire, i crediti costituenti la trasformazione in privilegio, secondo la nuova legge, di antichi crediti derivanti da vendite fatte con il patto di riservato dominio. Ma tale incremento sarà ancora maggiore se sarà ben conosciuta la legge, poichè la ricchezza automobilistica nazionale ha un valore di oltre 4 miliardi di lire, e potrà essere meglio valorizzata ai fini del credito, specialmente ora che l'automobile acquista sempre più il carattere di uno strumento di lavoro e di un mezzo di produzione.

Coi dati che risultano dal pubblico Registro automobilistico, è possibile seguire con precisione lo sviluppo dell'automobilismo e la distribuzione del credito automobilistico

nelle diverse regioni. Basteranno alcuni dati in proposito per dimostrarvi la grande importanza economica e finanziaria del pubblico Registro automobilistico.

Dalla statistica dell'ammontare dei privilegi iscritti nel pubblico Registro automobilistico, si apprende che la regione ove più alto è lo sviluppo automobilistico è la Lombardia, che al 30 giugno 1929 contava 71,196 autoveicoli, con un ammontare di privilegi iscritti di lire 94,656,073, vale a dire con una media di lire 1,329.51 di privilegio per ogni autoveicolo.

Il Piemonte viene secondo con 41.128 autoveicoli e privilegi iscritti per 42,166,902 lire, con una media di lire 1,025.26 di privilegio per ogni autoveicolo.

L'Emilia e Romagna con 35.304 autoveicoli, privilegi per lire 34,307,896, con una media di lire 971.76 di privilegio per autoveicolo.

Il Veneto con 37.501 autoveicoli, privilegi per lire 20,717,000, con una media di lire 552.44 di privilegio per autoveicolo.

Il Lazio con 22.968 autoveicoli, privilegi per lire 83,410,915, con una media di lire 3,631.61 di privilegio per autoveicolo.

La Toscana con 25.149 autoveicoli, privilegi per lire 33,830,416, con una media di lire 1,345.19 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Liguria con 13.468 autoveicoli, privilegi per lire 26,061,444 con una media di lire 1,935.06 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Sicilia con 12.052 autoveicoli, privilegi per lire 39,529,414, e con una media di lire 3.279.90 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Campania con 10.767 autoveicoli, privilegi per lire 44,328,686, con una media di lire 4,117.09 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Marche con 10,147 autoveicoli, privilegi per lire 9,690,367, e cioè lire 954.99 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Venezia Giulia con 6.916 autoveicoli, privilegi per lire 17,841,650, con una media di lire 2,579.76 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Puglia con 5.984 autoveicoli, privilegi per lire 22,411,855, con una media di lire 3,745.29 di privilegio per ogni autoveicolo.

L'Umbria con 5.321 autoveicoli, privilegi per lire 4,259,287, con una media di lire 800.47 di privilegio per ogni autoveicolo.

L'Abruzzo e Molise con 5,188 autoveicoli, privilegi per lire 8,297,114, con una media di lire 1,599.28 di privilegio per autoveicolo.

La Venezia Tridentina con 5.025 autoveicoli, privilegi per lire 4,160,010, con una media di lire 827.86 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Calabria con 3.368 autoveicoli, privilegi per lire 7,853,361, con una media di lire 2,331.76 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Sardegna con 2.687 autoveicoli, privilegi per lire 9,942,343, con una media di lire 3,700.16 di privilegio per ogni autoveicolo.

La Basilicata, con 881 autoveicoli, privilegi per lire 2,344,858, con una media di lire 2,661.59 di privilegio per ogni autoveicolo.

Complessivamente in tutto il Regno su, 308.709 autoveicoli, si hanno privilegi iscritti per lire 511,809,985, con una media di lire 1657.89 di privilegio per ogni autoveicolo.

E poichè la iscrizione di privilegi sulle automobili è intimamente collegata con la immatricolazione degli autoveicoli, mi permetto di richiamare il voto fatto dalla vostra Commissione che le disposizioni del Codice stradale sulla immatricolazione degli autoveicoli siano meglio coordinate con le disposizioni analoghe del pubblico registro automobilistico. Ancora oggi si vorrebbe che i registri matricolari della Prefettura rispondessero al fine di una documentazione della proprietà degli autoveicoli. Ciò costituisce una inutile ed ingombrante duplicazione di organi e di funzioni, e non fa che intralciare il funzionamento del pubblico registro automobilistico.

È confortante rilevare poi che il numero delle automobili in circolazione in Italia nel 1922 era di 64.298; al 31 dicembre 1927 di 153,319, al 31 dicembre 1928 di 189.412, al 30 giugno 1929 di 222.496.

Da queste cifre si deduce che in sette anni di Governo fascista il numero delle automobili in circolazione si è triplicato, e che nei soli primi sei mesi del 1929 si è avuto un aumento di automobili quasi uguale a quello avvenuto in tutto il 1928.

D'altra parte è facile prevedere che se oggi dalle statistiche risulta che al 31 dicembre 1928 il nostro posto in graduatoria fra i vari Stati viene minacciato dalla Spagna, che pure ha una popolazione metà dell'Italia, e che da noi, nell'ultimo quinquennio, il numero degli autocarri non è aumentato in proporzione all'aumento del numero delle automobili, come si è verificato negli altri Stati, con le nuove provvidenze adottate dal Governo, l'automobile e l'autocarro avranno quello sviluppo che fu impedito dalle passate condizioni della viabilità del nostro Paese. E specialmente l'autocarro, che in Francia ha raggiunto il numero di 320.000 in confronto dei 40.000 in Italia, dovrà aumentare in modo grandioso perchè, con le mutate condizioni della viabilità, l'uso dell'autocarro in confronto con la trazione ani-

male rappresenta un'economia nelle spese di esercizio.

A completamento e ad integrazione della soluzione del problema stradale fu emanato il Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, che siamo chiamati a convertire in legge, che stabilisce norme per la tutela della strada e per la circolazione.

La lodevole relazione del camerata Bertacchi illustra in ogni dettaglio le disposizioni del codice della strada e dà ragione delle proposte della vostra Commissione.

Permettetemi che io dica soltanto poche parole su alcuni principi della nuova legge, la quale non è un semplice regolamento di polizia stradale, come esiste negli altri paesi, ma bensì un complesso di norme esattamente inquadrate nella lucida visione degli interessi generali e delle necessità della viabilità.

Per la prima volta viene dettata una disciplina a tutti gli utenti della strada, siano essi pedoni, velocipedi, carri a trazione animale o autoveicoli. A tutti gli utenti sono stati indicati i loro diritti e i loro doveri. E con un'esatta valutazione dell'importanza dello sviluppo dell'automobilismo, si è introdotta, per la prima volta, nella legislazione di tutti i paesi, la necessità della tutela della visibilità.

A tal fine, ed anche forse in previsione dei possibili eventuali allargamenti delle strade per un aumentato traffico, furono giustamente stabilite le norme di cui all'articolo 1 della legge.

È la prima volta che viene stabilito che le condizioni di visibilità hanno carattere di pubblica utilità e sono ad esse applicabili le disposizioni delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità di beni immobili o di diritti sui beni medesimi. È la prima volta che le norme di circolazione sono stabilite non solo per la incolumità pubblica, ma anche in funzione della conservazione del patrimonio stradale della Nazione.

Dato lo spirito informativo della legge che, con la tutela del patrimonio stradale e con la rigida disciplina, tende al massimo sviluppo del traffico stradale, i dettagli delle disposizioni della legge hanno un valore importante, ma relativo perchè tali disposizioni dovranno adattarsi, data la natura della legge, di volta in volta e a tempo opportuno, alla esperienza che risulterà dalla loro applicazione, e alle future necessità che si presenteranno con l'aumentato traffico.

Mi permetto però di formulare il voto che in un prossimo futuro un organo unico sovrintenda alla funzione di coordinamento, d

vigilanza e di controllo per l'applicazione di tutte le vaste e organiche provvidenze emanate dal Governo.

L'articolo 134 del decreto di cui ci si propone la conversione in legge, divide la competenza di quanto è contenuto nel decreto stesso fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero delle comunicazioni. In base ad esso, tutto ciò che si riferisce alla tutela del patrimonio stradale, alla circolazione dei velocipedi e dei pedoni è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, mentre tutto ciò che ha riferimento agli autoveicoli e ai conducenti è di competenza del Ministero delle comunicazioni.

Il mio voto è quindi che tutta la complessa materia che riguarda la viabilità sulle strade ordinarie venga affidata ad un unico organo statale, che il Governo Fascista, con sguardo sintetico e organico, ha già creato con l'Azienda autonoma statale della strada. A questo ente dovrebbero essere affidati tutti i servizi e tutte le funzioni che la legislazione fascista ha creato per l'organizzazione e la tutela della viabilità ordinaria.

Concludendo: è doveroso ed importante constatare che con la sistemazione delle strade a mezzo dell'Azienda statale, con le provvidenze legislative per l'istituzione del Pubblico registro, che favorisce il commercio degli autoveicoli, con il nuovo codice della strada che detta le norme per la tutela del patrimonio stradale e per la disciplina della circolazione, norme la cui applicazione è demandata alla Milizia stradale, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti legislativi l'uno integrativo dell'altro, che formano un tutto organico, allo scopo di conseguire il massimo rendimento delle strade, di quelle strade che, come disse il nostro Duce nel suo discorso del 14 settembre scorso, « sono uno degli elementi fondamentali del benessere e della unità del popolo ».

Onorevoli Camerati! È con vero orgoglio che noi ci accingiamo a votare la conversione in legge del decreto sul nuovo Codice della strada. Con orgoglio perchè, per merito del Governo Fascista, ancora una volta l'Italia ha dettato una nuova legislazione che può essere di esempio agli altri Stati. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate.

GUIDI-BUFFARINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti il Consiglio d'Amministrazione delle Regie terme di Salsomaggiore intenda adottare per evitare che le acque di scolo di quella stazione termale e dello stabilimento chimico ivi esistente continuino, defluendo naturalmente, nell'inquinamento dei pozzi rurali ed urbani, dei canali irrigatori e dei corsi d'acqua della vasta zona compresa fra Salsomaggiore e il Po. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« RANIERI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità la voce secondo cui sarebbero in progetto alcune modificazioni delle circoscrizioni provinciali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUGLIELMOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se risponde a realtà la voce che stia per essere sottratta alla giurisdizione della Corte d'appello di Venezia altra zona di tribunale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GIURIATI DOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede al ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità la notizia appresa da alcuni giornali, secondo la quale esisterebbe un divieto per l'esecuzione in pubblico dell'inno di Garibaldi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GARIBALDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette sono state trasmesse ai ministri competenti, per la risposta scritta.

La seduta termina alle 18.40.

Ordine del giorno per la seduta del 29 alle ore 16.

1. — Elezione di un Segretario della Camera.
2. — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente

norme per la tutela delle strade e per la circolazione. (65)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 991, che autorizza il Governo del Re a cedere in dono alla Svizzera alcuni manoscritti di Alberto Haller posseduti dalle Biblioteche nazionali di Milano e Università di Pavia. (251)

4. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea. (254)

5. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette. (255)

6. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1471, concernente la costruzione di una nuova strada tra la Romagna e la Toscana da Santa Sofia a Stia. (273)

7. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze di acqua in alcuni comuni del Lazio. (277)

8. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori e deputati. (282)

9. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1929 n. 1664, con cui è stata concessa una proroga del termine di esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Sanremo. (283)

10. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, riguardante l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza Diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede. (279)

11. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371. (261)

12. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante

disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (257)

13. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana del comune di Predappio Nuova. (268)

14. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, riflettente la modifica dell'articolo 10 della legge organica per la Tripolitania e la Cirenaica. (278)

15. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, per la disciplina del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'articolo 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici. (284)

16. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il conferimento al Commissario straordinario per la provincia di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale. (252)

17. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale. (253)

18. — Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e dei servizi e la dispensa del personale. (258)

19. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1422, recante il conferimento al Podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente. (265)

20. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. (266)

21. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. (267)

22. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi. (271)

23. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. (260)

24. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente l'assegnazione di una pensione alla madre del professore Finn Malgreem. (272)

25. — Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29. (269)

26. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1357, contenente disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli aiutanti di cancelleria. (270)

27. — Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. (263)

28. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, recante temporanee maggiori restrizioni alla iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria. (275)

29. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1405, recante

proroga dei poteri straordinari concessi al Presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale. (259)

30. — Provvidenze a favore del personale subalterno delle amministrazioni dello Stato, invalido di guerra. (281)

31. — Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi cagionata, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente della Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (288)

32. — Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici, di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27. (264)

33. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1756, riguardante la istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura nell'ex comune di Boscotrecase. (299)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

